

Polizza All Risks Elettronica

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Cusano Milanino

e

Compagnia di Assicurazione

.....

.....

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 31.12.2010

Alle ore 24,00 del 31.12.2012

Polizza All Risks Apparecchiature Elettroniche

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Contraente	COMUNE DI CUSANO MILANINO P.I.83005680158 Piazza Martiri di Tienamen 1 - 20095 CUSANO MILANINO MI soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Società	l'Impresa Assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Archivi	Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati
Contratto di assistenza tecnica per l'hardware	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo e' tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento;
Contratto di manutenzione per il software	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo e' tenuto a sostenere direttamente l'onere per aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato;
Copie di sicurezza	Copie di archivi memorizzati su supporti di dati, su carta, microfilm e simili conservate in locale separato e contenente la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura;
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Dipendenti	Tutti coloro che con rapporto contrattuale con l'Assicurato, sono iscritti nei libri paga e per i quali l'Assicurato versa contributi assicurativi;
Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e rendimento	Due enti (apparecchi o impianti, programmi o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità

tecniche ed organizzative simili;

Furto	<p>Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori e/o beni assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi..
Partita	L'insieme di apparecchi ed impianti - che svolgono la medesima funzione e hanno caratteristiche omogenee – di programmi in licenza d'uso e di archivi indicato in polizza;
Periodo di indennizzo	Intervallo di tempo che inizia al momento in cui la società è informata dell'interruzione d'esercizio e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.
Prestatori d' opera	tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio;
Procedura	sequenze documentate di operazioni per il trattamento di informazioni;
Programmi di utente	sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Programmi in licenza d' uso	Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso;
Sistema di elaborazione dati	Tutte le unità centrali e periferiche, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, situati negli edifici indicati in polizza, nonché le apparecchiature terminali collegate con essi;
Sottosistema	Insieme di apparecchiature ed impianti, procedure, programmi ed archivi riuniti, necessario per l'espletamento delle funzioni di automazione indicate in polizza;
Supporti di dati	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
Broker	La spett. AON S.p.A. – Ufficio di Bergamo – Via per Orio 18

Attività del Contraente

Esercizio dell'Amministrazione Comunale, con tutti i relativi servizi.

Ubicazione del rischio

Prevalentemente nel Comune di Comune di Cusano Milanino ed in varie località nel territorio della Repubblica Italiana.

Enti e capitali assicurati

Nei fabbricati di proprietà , locazione o comunque in uso al Contraente , si assicurano le seguenti partite / somme :

A) SEZIONE I - DANNI ALLE COSE		
	Sistemi di elaborazione dei dati , personal computers e loro accessori e pertinenze , impianti tecnici quali i gruppi di continuita' ad uso dei calcolatori , fax , fotocopiatori e macchine elettroniche per ufficio in genere	€ 105.000,00
B) SEZIONE II - RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI		
	Archivi di proprieta' e non. Massimale per sinistro e per anno assicurativo , a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)	€ 25.000,00
C) SEZIONE III – DANNI INTERRUZIONE DI ESERCIZIO		
	Massimale euro 15.000,00 x 12 mesi = per anno	€ 180.000,00

Premio annuo

A titolo di premio annuo , comprensivo di imposte , viene stabilito l'importo di Euro

Il premio viene determinato applicando ai capitali assicurati i seguenti tassi (comprensivi di imposta) :

- sezione I pro-mille
- sezione II pro-mille
- sezione III..... pro-mille

Effetto e durata della polizza

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2012, e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti .

E' comunque facoltà del Contraente , con un preavviso non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del 31/12/2012 , richiedere alla Società una proroga temporanea della polizza , finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società , a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio , si impegna fin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche , per un periodo massimo di 180 giorni.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro quindici giorni dalla sopracitata data.

Il caso di pagamento del premio successivamente al quindicesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di cessazione della polizza, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 6 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza , valgono le norme di legge

Art. 11 - Sezione I - Danni alle cose

(apparecchi ed impianti, programmi in licenza d'uso, supporti di dati e quant'altro indicato in polizza).

11.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da un evento accidentale qualunque sia la causa, salve le delimitazioni in seguito espresse.

11.2 Condizioni della garanzia

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- a) che per i sistemi di elaborazione dei dati sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware con le prestazioni descritte nelle Definizioni;
- b) che per i programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software con le prestazioni descritte nelle delle Definizioni;
- c) che esista - quando sia richiesta dalle norme di installazione la presenza di un condizionatore d'aria - nell'ambiente in cui lavorano le unità centrali e periferiche un sistema di segnalazione ottico o acustico, che indichi o segnali guasti al condizionatore dell'aria o variazioni dei valori ottimali dell'umidità e temperatura durante le ore di accensione del sistema e che sia in grado di provocare l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno;
- d) che il trasporto delle cose assicurate sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico e assicurate con adeguata copertura trasporti.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

11.3 Delimitazioni dell'Assicurazione

La Società non è obbligata per:

- a) danni di usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, oppure causati da effetti graduali degli agenti atmosferici; quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza tecnica per l'hardware e il contratto di manutenzione per il software;

fermo restando quanto previsto all'Art. 14 delle Condizioni di polizza.

11.4 Somme assicurate

La somma assicurata per ogni partita deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana e montaggio, di tutte le cose dell'Assicurato relative alla partita stessa, uguali o - nel caso in cui le cose assicurate non risultassero più in listino - equivalenti per caratteristiche prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata risultasse inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita l'indennità è ridotta in proporzione.

Art. 12 - Sezione II - Ricostituzione degli Archivi

12.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga durante il periodo di efficacia della polizza a risarcire:

- a) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati a seguito di un evento risarcibile in Sezione I, esclusi gli atti dolosi o fraudolenti;
- b) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati per danno risarcibile alle cose assicurate nella Sezione I o per difettoso funzionamento delle stesse dovuto a cause accidentali o per fulmine;
- c) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione o sistemazione degli archivi perduti o alterati a causa di atti dolosi o fraudolenti da chiunque commessi; agli effetti della risarcibilità gli atti dolosi e fraudolenti devono essere commessi tramite:
 - 1) alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unità di input o durante il trasporto di supporti di dati tra i luoghi indicati in polizza;
 - 2) furto o rapina di archivi;

- 3) progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati;
- 4) utilizzo indebito di risorse elaborative e/o di potenza di calcolo.

12.2 Condizioni della garanzia

Per la validità della garanzia di cui ai punti 12.1 b) e 12.1 c), è condizione essenziale :

- a) che l'Assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di proprietà sua e dei clienti;
- b) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate in Sezione I sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o non;
- c) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno;
- d) che il trasporto degli archivi sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico e assicurate con adeguata copertura trasporti; inoltre il trasporto delle copie di sicurezza sia effettuato sempre mantenendo nel locale di partenza almeno la copia di sicurezza precedente.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

12.3 Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata per:

- a) danni di cui alla garanzia di partita 12.1 comma c) effettuati da dipendenti o prestatori d'opera già condannati per atti dolosi o fraudolenti - relativi ad attività con riferimento alle quali è prestata la garanzia assicurativa - e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza;

fermo restando quanto previsto all'Art. 15 delle Condizioni di polizza.

12.4 Somme assicurate

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi assicurati a partire dall'ultima copia di sicurezza effettuata qualora la stessa non risulti danneggiata; per tali somme assicurate non sono considerate, all'atto della liquidazione dei danni, eventuali sottoassicurazioni.

Art. 13 - Determinazione dell'indennizzo per le Sezioni I e II

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di danni alla Sezione I :
 - 1) si stimano le spese di riparazione, nel caso di danno suscettibile di riparazione, o di rimpiazzo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in a.1) defalcato dell'importo come in a.2)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo di una cosa equivalente o superiore per caratteristiche prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società comunque si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento e, in ambedue i casi, di provvedere direttamente in luogo ad indennizzare il danno in contanti, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Nel caso in cui la cosa non sia più in costruzione né comunque disponibile presso il costruttore o nel caso in cui il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate non concedano più il contratto di assistenza tecnica per l'hardware o il contratto di manutenzione per il software, l'indennizzo sarà pari al valore d'acquisto di un bene avente caratteristiche, prestazioni e rendimento equivalenti o superiori a quello danneggiato fermo il limite della somma assicurata per la cosa stessa.

L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa sinistrata; nel caso in cui il rimpiazzo - o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo - non avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro.

- b) nel caso di danni alla Sezione II :
 - 1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti a partire dall'ultima copia

- di sicurezza qualora la stessa non risulti danneggiata;
- 2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolato secondo i costi di reimmissione a partire dalla copia di sicurezza qualora questa non risulti danneggiata.

Se la ricostituzione o il ripristino non si rendono necessari oppure non sono effettuati per i dati entro un anno e per i programmi entro 6 mesi dalla data del sinistro, l'Assicurato decade dal diritto dell'indennizzo

Art. 14 – Sezione III – Danni da interruzione di esercizio

14.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'aumento dei costi d'esercizio dovuto a :

- a) ai costi aggiuntivi per la prosecuzione della medesima attività dichiarata in polizza;
- b) ai costi di carattere non continuativo necessari per la prosecuzione della medesima attività dichiarata in polizza, che non risultino risarciti in a) ;

causati direttamente :

- da un sinistro risarcibile in base alla sezione I, che colpisca materialmente e danneggi le cose assicurate;
- dalla interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- dalla interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della Società concessionaria;
- dall'impedimento di utilizzo delle cose assicurate a causa di un evento previsto in sezione I.

14.2 Condizioni di garanzia

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti ;

- a) che per le cose assicurate in questa sezione sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso con prestazioni descritte ai punti 3) e 13) delle Definizioni;
- b) che i pezzi di ricambio, macchine di riserva e altre possibilità di ridurre il danno restino conformi a quelli stabili all'atto della sottoscrizione della polizza e mantenuti in perfetta efficienza.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

14.3 Delimitazioni del rischio assicurativo.

La Società non risponde delle perdite e/o danni conseguenti ad atti dolosi o fraudolenti connessi ai programmi in licenza d'uso.

Inoltre la Società non risarcisce perdite e/o danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da :

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostituire le cose danneggiate o distrutte;
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto della ricostituzione delle cose danneggiate o distrutte;
- e) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuto ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;

fermo restando quanto previsto all'art. 26 delle condizioni valide per tutte le Sezioni.

14.4 Somme assicurate

La somma assicurata deve essere pari ai costi di esercizio aggiuntivi previsti su base annua per la prosecuzione della medesima attività dichiarata, determinati conteggiando i costi mensili, che si intendono come limite massimo di risarcimento per mese; per essa non è considerata, all'atto della liquidazione dei danni, eventuale sottoassicurazione.

E' possibile assicurare a primo rischio una ulteriore somma come massimo risarcimento per gli eventuali costi di carattere non continuativo, necessari per la prosecuzione della medesima attività da sostenere in aggiunta a quelli sopra assicurati.

14.5 Determinazione dell'indennizzo

La determinazione dell'indennizzo è effettuata calcolando separatamente:

- a) i costi aggiuntivi di esercizio ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione della medesima attività dichiarata dall'Assicurato, con il limite della somma assicurata prevista per mese e dei periodi di indennizzo pattuiti per sinistro;
- b) gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio – se assicurati – in aggiunta a quelli risarcibili in a).

L'indennizzo è calcolato come somma degli importi di cui ad a) e b).

Al risultato ottenuto devono essere detratti la franchigia fissata in polizza e qualsiasi risparmio delle spese che, pur incluse nella somma assicurata, cessassero e si riducessero durante il periodo di indennizzo.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata immediatamente alla Società pena la decadenza del diritto all'indennizzo; l'Assicurato deve inoltre attuare quanto gli venga suggerito dalla Società allo stesso scopo; in particolare i costi di adattamento nel caso in cui sia necessario sostituire la cosa danneggiata con nuovo hardware o software sono risarcibili solo se sostenuti previo l'accordo della Società.

A richiesta dell'assicurato, dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durante i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'esercizio è certa, verrà determinato se possibile, con le modalità di cui alle condizioni che precedono, l'importo minimo che la Società è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso. L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo del risarcimento.

Art. 15 Delimitazione generale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni:

- a) dovuti a dolo dell'Assicurato o dei preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio;
- b) determinatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
- c) verificatisi durante il trasporto e trasferimento al di fuori dei luoghi indicati in polizza, o montaggio o smontaggio, a meno che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione;
- d) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- f) dovuti a smarrimenti o ammanchi di cui non sia stata individuata la causa.

Art. 16 Assicurazione per conto di chi spetta

Ove la garanzia è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, in caso di sinistro, i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina degli arbitri da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato né azione alcuna per impugnare le risultanze delle operazioni arbitrali rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, è liquidato, non può essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 17 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/assicurato deve :

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza , specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
- b) fornire alla Società , entro i 30 giorni successivi , una distinta particolareggiata delle cose danneggiate , con l'indicazione del rispettivo valore
- c) in caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'Assicurato alla Società'.

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società', fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società', e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinare l'ammontare.

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.

L'Assicurato può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società' il sinistro e le cause dello stesso purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

Art. 18 Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa alla polizza si dirime mediante accordo o direttamente tra l'Assicurato e la Società ovvero a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi, uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri entro 15 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti sui quali i due arbitri non siano riusciti a raggiungere un accordo. Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del Contraente.

Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei termini e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è la sede del Contraente.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le risultanze delle operazioni arbitrali, concretate dagli arbitri concordi oppure dalla maggioranza nel caso di arbitrato collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale e sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salva rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce dovranno essere emesse entro 90 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che in caso di sinistro conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettantigli.

Art. 19 Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Condizioni particolari di assicurazione

1. Dolo dei preposti

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. a) , la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato e nella fattispecie per Assicurato si devono intendere solamente i membri della Giunta Comunale.

2. Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

3. Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. b) , e' obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento che si conviene comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica piu' vicina.

4. Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'Art. 15 lett. e) , la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni.

5. Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione e' operante anche durante il trasporto a mano o tramite veicoli in genere, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano purché per la loro particolare natura possono essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa localita'; e' comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operativita' dell'assicurazione e' subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse devono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione e' pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

6. Conduuttori esterni

La garanzia e' estesa alla copertura dei conduuttori esterni collegati agli enti assicurati.

7. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro.

8. Onorari degli arbitri

La Società risponde delle spese e onorari di competenza dell'arbitro che il Contraente avra' scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonche' la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo arbitro , sino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per sinistro.

9. Spese per la ricostituzione archivi

Ad integrazione delle garanzie previste alla sezione II "Ricostituzione degli archivi" la Società prende atto che i dati oggetto della copertura sono assicurati:

- quando si trovano nel luogo di utilizzo indicato o presso le sedi dell'Assicurato anche nel medesimo edificio ove sono collocate le apparecchiature coperte dalla sezione I;

- quando si trovano in impianto sussidiario al fine di prevenire ed ovviare a possibili interruzioni che colpiscano l'impianto assicurato;
 - durante il trasporto effettuato a cura dei dipendenti dell'Assicurato o da ditte incaricate dallo stesso.
- E' facolta' dell'Assicurato ricostituire i propri dati, archivi e/o programmi anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti piu' elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

10. Assicurazione furto

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ;

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate , situata in linea verticale a meno di mt. 4 dal suolo nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno , senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale , sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno , materia plastica rigida , vetro antisfondamento , metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno , oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci , se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure , se non rettangolari , di forma inscritta nei predetti rettangoli , o di superficie non superiore a 400 cmq.

oppure in alternativa :

- b) nei locali contenenti le cose assicurate sia installato e regolarmente funzionante un sistema di allarme in perfetto stato di efficienza , collegato telefonicamente o con ponte radio alle Forze dell'Ordine o alla Polizia Municipale o ad un Istituto di Vigilanza.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione dei locali contenenti le cose assicurate presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate , l'assicurazione sarà comunque operante a tutti gli effetti , e la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con applicazione dello scoperto previsto al successivo punto .

11. Contratti di assistenza tecnica

Relativamente ai sistemi di elaborazione dati , resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto di assistenza tecnica, nella forma piu' estesa con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata degli stessi.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica per l'hardware.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.

Resta comunque stabilito che la Società non e' obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

Qualora non sia in vigore alcuna convenzione, la Società non rispondera' per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di polizza.

L'Assicurato non e' tenuto al deposito presso la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile a richiesta della Società medesima.

12. Altre assicurazioni

L'Assicurato e' esonerato dal dichiarare e/o depositare eventuali altri contratti assicurativi stipulati per i medesimi enti, fermo restando l'obbligo in caso di sinistro di comunicarne l'esistenza ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

13. Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 50.000,00 . L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto precede non modifica il disposto di cui all'art. 13 - Determinazione dell'indennizzo.

14. Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso Enti Pubblici senza scopo di lucro e collaboratori dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

15. Franchigie e/o scoperti in caso di sinistro

Per tutti gli eventi verrà applicata una franchigia assoluta di € 250,00 , ad eccezione di :

- Terremoto scoperto 10 % con il minimo di € 1.000,00
- Eventi socio-politici scoperto 10 % con il minimo di € 500,00
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile franchigia assoluta di € 500,00
- Danni da interruzione di esercizio franchigia giorni 2
- Furto in assenza delle condizioni minime di protezione : scoperto 20 % con il minimo di € 250,00

Le franchigie relative alla presente sezione non sono cumulabili.

16. Limiti massimo di risarcimento per sinistro

In nessun caso la Società risarcirà per ogni sinistro una somma superiore a quelle di seguito evidenziate , fermo restando le franchigie e gli scoperti previsti dalla polizza :

- Terremoto 50 % del capitale assicurato
- Eventi Sociopolitici (escluso Terrorismo) 80 % del capitale assicurato
- Atti di terrorismo 50 % del capitale assicurato
- Furto e rapina € 50.000,00
- Inondazioni , alluvioni , allagamenti 50 % del capitale assicurato
- Impianti ed apparecchi ad impiego mobile € 10.000,00

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 4 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 - Foro competente.
- Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE